

“Profili comparatistici: il caso americano”

della Dott.ssa Giorgia Maria Lucia Mantegazza

Il promettente percorso di riforma del sistema normativo di contrasto alla violenza assistita¹, intrapreso dal legislatore italiano, è oggi lontano dal potersi dire concluso e pienamente soddisfacente.

Pertanto, pare opportuno analizzarne le possibili ed auspicabili evoluzioni alla luce degli spunti forniti dall’esperienza statunitense in materia.

Anche in questo caso, quello a cui ci troviamo davanti è un sistema normativo, che non potendo prescindere dal legame inscindibile esistente tra la violenza di genere in ambito domestico² e la violenza assistita, va a tutelare i minori vittime di quest’ultima, anche e soprattutto nella loro qualità di vittime di violenza domestica. Seppur, come vedremo, all’interno del panorama legislativo statunitense sia stato accordato alla violenza assistita un spazio di autonomia superiore a quello riconosciutale nell’ordinamento italiano, in particolare, grazie alle previsioni di figure di reato *ad hoc*³, che si pongono in concorso con il reato di violenza domestica.

Nucleo fondamentale dell’intervento di contrasto alla violenza domestica ed alla violenza assistita negli USA è il c.d. *Model Code on Domestic and Family Violence* (di qui in avanti *Model Code*), una sintesi di direttive normative e di *good practice* in materia, redatta nel 1994 dal *National Council on Juvenile and Family Court* e chiamata a realizzare una duplice finalità: in primo luogo, dare impulso ad un’evoluzione legislativa ad opera dei vari legislatori statali in materia di violenza domestica, sì da assicurare alle vittime protezione nel modo più corretto, immediato e completo possibile ed al contempo prevenire la reiterazione delle violenze;

¹Violenza assistita serie di atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, compiuta su figure di riferimento od altre figure – adulte o minori – affettivamente rilevanti per un bambino (o una bambina) di cui egli possa fare esperienza direttamente, quando la violenza avvenga entro il suo campo percettivo, ovvero, indirettamente, quando il minore sia in ogni caso a conoscenza della violenza e/o ne possa percepire gli effetti.

² con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini. Art. 3 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul 11 maggio 2011.

³Prevedere una figura di reato *ad hoc* in materia di violenza assistita significa procedere alla tipizzazione, da parte di una norma di diritto penale, della violenza assistita come condotta contraria all’ordinamento e pertanto oggetto di divieto, divieto che se violato comporterà l’applicazione di una sanzione, c.d. pena pecuniaria o detentiva, la quale svolge al contempo una funzione deterrente volta a scoraggiare i consociati dal tenere il comportamento proibito; ed una funzione repressiva di punizione degli autori della violazione.

in secondo luogo, innalzare il livello di qualità e di uniformità della prassi giudiziaria in ordine ai casi concernenti la violenza domestica.

È, dunque, a tale importante strumento che si ritiene debba principalmente guardare il legislatore italiano onde valutare l'evoluzione normativa da compiersi in tema di violenza domestica e di violenza assistita.

In via preliminare è possibile evidenziare come tanto il Model Code, quanto l'ordinamento italiano, prevedano un sistema di tutela delle vittime di violenza domestica ed assistita che potremmo definire a doppio binario nell'ambito del quale, alla vittima di tale tipologia di violenza, sono garantiti strumenti di tutela tanto in ambito civilistico, quanto in ambito penalistico.

Disposizioni di diritto penale

Innanzitutto, in ambito penalistico il Model Code pare aver condotto scelte opportune, che potrebbero giovare al sistema italiano di contrasto alla violenza domestica ed alla violenza assistita.

In via preliminare, è utile ricordare l'evoluzione, che ha interessato il panorama legislativo statunitense, nel senso di un deciso inasprimento delle pene edittali⁴ previste in relazione ai reati di violenza domestica, nell'ipotesi in cui gli stessi vengano commessi in presenza di minori.

Come avvenuto nel nostro paese grazie al recente decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 – il quale ha introdotto un'ulteriore circostanza aggravante comune⁵, all'art. 61 c.p., n. 11)-quinques) in relazione, tra gli altri, al reato di maltrattamenti contro i familiari ed i conviventi (art. 572 c.p.), nell'ipotesi in cui quest'ultimo venga perpetrato in presenza o in danno di un minore di anni diciotto – Stati come California, Alaska e Washington hanno individuato la violenza assistita come fondamento di una specifica circostanza aggravante.

Ancora maggiore è, però, l'evoluzione a cui ha portato il Model Code in altri Stati americani, quali tra gli altri Georgia⁶ e Utah, la cui legislazione contempla una specifica fattispecie di reato in ordine alla violenza assistita, la quale si pone in concorso⁷ con il reato di violenza domestica.

È utile sottolineare come allo stato attuale nell'ordinamento italiano violenza assistita e violenza domestica vengano perseguite penalmente a mezzo del reato di maltrattamenti contro i familiari e i conviventi di cui

⁴ Si definisce **cornice edittale** di pena il limite massimo e minimo previsto dalla norma penale in relazione ad una data fattispecie di reato, nell'ambito della quale è riconosciuto al giudice un potere discrezionale nella determinazione della pena da comminarsi nel caso concreto.

⁵ Le **circostanze** – aggravanti o attenuanti – sono elementi accidentali del reato non necessarie per la sua esistenza, ma che incidono sulla sua gravità, o quali indici della capacità a delinquere del soggetto influenzando l'entità, o la tipologia di pena.

⁶ Nello Stato di Georgia, la violenza assistita integra il reato di crudeltà verso i minori di terzo grado. Reato in relazione al quale è prevista l'applicazione in via alternativa, ovvero congiunta, di una pena detentiva da un minimo di 1 anno ad un massimo di 3 anni e di una pena pecuniaria corrispondente nel minimo a 1.000 dollari e nel massimo a 5.000 dollari.

⁷ Si ha **concorso di reati** allorché una persona commetta più reati e, dunque, debba subire una pluralità di condanne. Nel caso considerato il concorso tra il reato di violenza assistita e violenza domestica si qualifica come **concorso formale**, in quanto con la pluralità di reati viene commessa mediante una sola azione o omissione; si tratta peraltro di un **concorso eterogeneo** in quanto quella sola azione od omissione comporta la violazione di più norme giuridiche, differenti tra loro.

all'art. 572 c.p.⁸. Si tratta di una figura di reato molto complessa, le cui peculiarità, non è possibile approfondire ora, ma che per quanto interessa in questa sede, è un reato proprio⁹, necessariamente abituale¹⁰, il quale consiste nella sottoposizione dei propri famigliari – da parte di un soggetto che ricopra un ruolo all'interno della famiglia, o una posizione di autorità – ad una serie di atti di vessazione collegati da un nesso di abitudine ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa¹¹, volta a ledere l'integrità fisica od il patrimonio morale dei soggetti passivi.

Ciò che rileva, in particolare, è l'evoluzione giurisprudenziale che, in tempi recenti, ha interessato tale reato per cui la Suprema Corte ha ritenuto che: lo stato di sofferenza e umiliazione idoneo ad integrare reato, non debba necessariamente ricollegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere in danno di un determinato soggetto passivo, ma possa desumersi dal clima generalmente instaurato all'interno di una comunità, in conseguenza di atti indistintamente e variamente commessi, consapevolmente da parte del soggetto attivo, a danno delle persone sottoposte alla sua autorità, a prescindere dall'entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi (Cass. Pen. 41142/2010).

Quanto detto estende chiaramente il reato di maltrattamenti all'ipotesi di violenza domestica e violenza assistita considerato che le vittime di tali tipologie di violenze – ed i minori in particolare – si trovano a vivere in un ambiente caratterizzato da pregnanti sentimenti di pesantezza e tristezza, dove la violenza, anche quando non esplose in episodi specifici, pervade tutto il clima coartando l'espressione dei sentimenti, trasmettendo una percezione di insicurezza e togliendo la possibilità di fidarsi ed affidarsi.

Ma vi è di più, la suddetta sentenza ha sancito, altresì, la configurabilità del reato di cui in parola quale reato omissivo¹². Un'omissione, caratterizzata, in casi di violenza assistita, da una violazione dell'art. 147 c.c., nell'ambito della quale il soggetto attivo del reato – responsabile dell'assistenza e dell'educazione del minore – si astiene deliberatamente dall'impedire la ripercussione sul minore stesso degli effetti illegittimi di una propria condotta maltrattante diretta verso altri soggetti, andando così a generare e via via ad aggravare

⁸ **Art. 572/1 c.p. Maltrattamenti contro familiari e conviventi** “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

⁹ È **reato proprio** quel reato che può essere commesso solo da colui che rivesta una determinata qualifica o posizione specificatamente richiamata dalla norma tra gli elementi costitutivi del reato. Nel caso del reato di maltrattamenti si individua come possibile soggetto attivo dello stesso reato soltanto chi ricopra un ruolo all'interno della famiglia, una posizione di autorità, o di peculiare affidamento nelle aggregazioni comunitarie che la norma su richiamata assimila alla famiglia (organismi di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, professione o arte). Specularmente, il reato può essere commesso unicamente in danno di soggetti che facciano parte di tali aggregazioni famigliari o assimilate.

¹⁰ Si definisce abituale il reato nel quale il comportamento criminoso viene prodotto dalla reiterazione (da parte del reo) nel tempo di più condotte identiche e omogenee. Nel reato abituale quindi la condotta deve essere necessariamente plurisussistente.

¹¹ Si suole parlare di **unità del disegno criminoso**, la quale si ha allorché le singole violazioni costituiscano parte integrante di un programma, deliberato sin dall'inizio nelle linee essenziali dal soggetto attivo, per conseguire un determinato fine.

¹² **Omissione** particolare forma di condotta criminosa costituita da un comportamento negativo di un soggetto, il quale non compia un'azione che da lui ci si attendeva e che aveva l'obbligo giuridico di porre in essere.

una condizione di abituale e persistente sofferenza, che il minore non ha alcuna possibilità né materiale, né morale di risolvere da solo (si confrontino sul punto le sentenze Cass. Pen. 41142/2010 e 4904/1996).

Chiarito il quadro nazionale di riferimento quanto al diritto penale è possibile evidenziare, da un punto di vista soggettivo, una sostanziale coincidenza tra i soggetti legittimati ad ottenere tutela in ordine a casi di violenza domestica ai sensi del Model Code e i soggetti contemplati nella definizione ampia di famiglia¹³ adottata dalla giurisprudenza italiana in relazione al reato di maltrattamenti contro i famigliari e conviventi (art. 572 c.p.) e ai c.d. ordini di protezione. Tali fattispecie escludono dai requisiti di accesso alla tutela: la coabitazione e l'attualità della relazione tra l'autore della violenza e la vittima, riconoscendosi la possibilità che la condotta violenta venga perpetrata anche una volta che la relazione sia terminata.

Anche sotto il profilo oggettivo è possibile percepire una corrispondenza quanto alle condotte materiali individuate dal Model Code e dalla giurisprudenza italiana, come idonee ad integrare reato, in relazione ad episodi di violenza domestica e violenza assistita. In punto di violenza assistita, in particolare, sembra potersi ritrovare nel Model Code una conferma espressa dell'orientamento giurisprudenziale formulato nella sentenza Cass. Pen. n. 41142/2010. Lo stesso Model Code ribadisce, in senso sostanzialmente conforme alla suddetta pronuncia, come sia rilevante ai fini del reato di violenza domestica (e dunque anche di violenza assistita) anche il solo stato di paura e di pericolo instillato nei propri famigliari da parte dell'autore della violenza.

Le affinità sostanziali sopra richiamate si scontrano però con una differenza formale non di poco conto, che possiamo evidenziare tra i due ordinamenti. In particolare le questioni sopra esposte sono oggetto nelle legislazioni statali statunitensi, ispirate al Model Code, di un'esplicita previsione normativa; mentre rilevano, quanto al nostro paese, solo in termini di precedenti giurisprudenziali, non vincolanti, sempre suscettibili di una possibile – anche se non probabile – revisione *in pejus*.

Quanto detto ci consente di comprendere una delle direttrici lungo la quale il legislatore italiano dovrebbe condurre l'evoluzione del sistema di contrasto alla violenza domestica ed alla violenza assistita, coincidente con la previsione di una figura di reato *ad hoc* e di specifiche norme di legge che operino una legificazione dell'opportuna evoluzione giurisprudenziale avutasi sul tema e facciano proprie alcune delle accortezze che ritroviamo nel Model Code, quali strumenti di intensificazione della tutela in favore della vittima, tra gli altri è possibile citare: in primo luogo, l'attribuzione alla polizia giudiziaria, in ipotesi in cui abbia fondato motivo di ritenere che sia stato perpetrato un reato connesso alla violenza domestica, di procedere all'arresto dell'autore della violenza, anche in assenza di un preventivo mandato, ovvero anche ove non sussista *flagranza di reato*¹⁴. Tale facoltà è ad oggi preclusa dall'ordinamento italiano, il quale subordina, di regola,

¹³ Il richiamo che l'art. 572 c.p. opera alla nozione di famiglia, deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali per strette relazioni e consuetudini di vita siano stati instaurati rapporti di mutua assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo.

¹⁴ **Flagranza** stato che fa capo a colui che viene colto nell'atto di commettere reato.

Quasi flagranza si riferisce al soggetto che, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, o è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato appena prima.

l'attuabilità dell'arresto allo stato di flagranza o quasi-flagranza di reato, il quale mai può dirsi realizzato in relazione ad un reato necessariamente abituale come quello di maltrattamenti contro i familiari e i conviventi. In secondo luogo, la doverosa, ed ovvia dal punto di vista logico, previsione di un divieto in ordine alla possibilità che l'autore delle violenze, condannato alla detenzione domiciliare¹⁵, sconti la stessa presso la casa familiare, residenza dei propri congiunti vittime del reato.

Onde rendere il più immediato possibile l'accesso alla tutela per la vittima di violenza assistita, il legislatore italiano potrebbe prevedere questa nuova fattispecie incriminatrice, come delitto istantaneo¹⁶ e non necessariamente abituale come, invece, è per il reato di cui all'art. 572 c.p. Ciò sul rilievo che la violenza assistita è causata per lo più da un trauma cronico, provocato in modo pervasivo dal trovarsi a vivere in un clima familiare caratterizzato da stili di relazione violenti, ma prima di tutto da un trauma acuto riconducibile al singolo improvviso episodio di violenza.

Approccio olistico alla tutela

Fondamentale da parte del legislatore italiano sarebbe, altresì, la trasposizione in norme giuridiche specifiche di quella *good practice*, che coincide con l'adozione di un approccio olistico alla tutela basato sull'interazione di più attori, dotati di differenti professionalità tra loro complementari (i c.d. saperi esperti).

Un approccio che il Model Code, opportunamente, ha individuato, non solo come auspicabile ma come obbligatorio, imponendo a tutti gli attori principali della rete di tutela della vittima di violenza – anche alla stessa autorità giudiziaria che si trovi a decidere dei casi di violenza domestica – un obbligo specifico di interagire tra loro al fine di predisporre ed attuare di concerto i c.d. *safety plans*, programmi finalizzati ad assicurare la corretta informazione e formazione della vittima, in ordine ai propri diritti ed alle modalità di attuazione degli stessi, alla gestione del rischio, nonché ad assisterla in concreto sì da perseguire la migliore tutela giuridica, medica, psicologica e sociale possibile (es. ottenere un ordine di protezione, l'accesso a un rifugio ad indirizzo segreto dove poter intraprendere un percorso di sostegno terapeutico).

Tale dovere esistente in capo ai vari c.d. saperi esperti, va ad aggiungersi ad un obbligo generale espressamente previsto in capo a questi ultimi, di attuare tutte le misure ragionevolmente adeguate alla protezione della vittima di violenza e all'inibizione di un'eventuale reiterazione della condotta maltrattante.

Particolarmente significative ed efficaci – e dunque auspicabili anche da parte del legislatore italiano – paiono le scelte compiute dal Model Code in ordine alle modalità con cui assicurare in concreto un'adeguata assistenza alla vittima, nell'interazione tra l'autorità giudiziaria e le altre molteplici professionalità coinvolte. Nel riconoscere il bisogno fondamentale della vittima di violenza di intraprendere un percorso di sostegno terapeutico, il Model Code, in particolare, ha previsto in capo all'autorità giudiziaria la facoltà di comminare,

¹⁵ La **detenzione domiciliare** è quell'istituto che consente al condannato ad una pena detentiva di scontare detta pena, od una parte di essa, presso la propria abitazione, o in un altro idoneo luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura e di assistenza.

¹⁶ È istantaneo quel reato nel quale l'offesa del bene giuridico si produce in un solo istante.

a titolo di sanzione accessoria, al soggetto condannato per atti di violenza domestica, l'obbligo di sostenere i costi del percorso di sostegno terapeutico che la vittima andrà ad intraprendere. Giova sottolineare come tale disposizione abbia trovato applicazione specifica anche in ordine ai casi di violenza assistita nell'ambito delle legislazioni di Connecticut, Illinois e Nevada.

Ma vi è di più, quale strumento di tutela indiretta delle vittime, specialmente se minori, il Model Code ha previsto altresì la condanna dell'autore della condotta maltrattante ad intraprendere, in prima persona, un percorso di terapia, al buon esito del quale la legislazione di molti Stati americani, tra i quali lo Stato dell'Indiana, subordina la facoltà per il genitore maltrattante di esercitare il proprio diritto di visita.

Disposizioni di diritto civile

Ordini di protezione

Tanto il Model Code quanto la legislazione italiana riconoscono i c.d. ordini di protezione come i principali strumenti emanati in soccorso alle donne ed ai minori che subiscono violenza in famiglia, in ambito civilistico. È utile premettere come entrambe le legislazioni in materia, paiano sufficientemente strutturate e complete, funzionali ad assicurare una tutela adeguata ed anche sufficientemente immediata alla vittima. La difficoltà maggiore che in Italia incontra la loro attuazione in concreto risiede, però, nella scarsa conoscenza che di tali strumenti e delle relative procedure ha l'opinione pubblica.

Nell'ordinamento italiano essi si caratterizzano come provvedimenti provvisori, di natura cautelare, adottati dal giudice, su istanza di un parte (anche senza il ministero di un difensore), in situazioni in cui quest'ultima o un familiare della stessa, si trovi a subire un pregiudizio – grave ed attuale– alla propria integrità fisica, morale o alla propria libertà in conseguenza della condotta tenuta da un proprio familiare. Tali provvedimenti presentano come contenuto minimo e necessario: l'ordine di cessazione della condotta pregiudizievole rivolto all'autore della stessa, in uno (stando alla lettera della norma ma *contra* dottrina e giurisprudenza prevalenti) all'allontanamento dello stesso dalla casa familiare. Ad esso si associa un c.d. contenuto eventuale coincidente nella massima parte dei casi con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante; e l'obbligo di pagamento di un assegno periodico a favore dei conviventi rimasti privi di mezzi adeguati in seguito all'adozione dell'ordine di protezione.

Molti sono i punti di contatto che si notano analizzando la legislazione statunitense e la legislazione italiana in tema di ordini di protezione.

È utile, innanzitutto, ribadire la sostanziale coincidenza tra i soggetti legittimati ad ottenere tutela in ordine a casi di violenza domestica ai sensi del Model Code e i soggetti contemplati nella definizione ampia di

famiglia¹⁷ adottata dalla giurisprudenza italiana in relazione al reato di maltrattamenti contro i famigliari e conviventi (art. 572 c.p.) e ai c.d. ordini di protezione.

Sotto questo punto di vista significativa pare la scelta operata dal Model Code in ordine all'esplicita previsione della legittimazione del genitore, ovvero del legale rappresentante del minore (es. curatore, tutore), di esperire un'azione giudiziale, nell'interesse del minore stesso, rimasto vittima di violenza assistita o violenza domestica, finalizzata all'ottenimento di un ordine di protezione, in favore di quest'ultimo.

Di fatto, anche l'ordinamento italiano pare essere giunto ad una conclusione affine a quella del Model Code, grazie alla giurisprudenza di merito che, a piena ragione, individua la violenza domestica perpetrata alla presenza dei figli minori, quale adeguato presupposto dell'applicazione dello strumento di cui all'art. 342 bis/ter c.c., in quanto, al contempo, fonte di grave pregiudizio all'integrità fisica e morale del proprio coniuge e convivente e di grave nocimento per lo sviluppo morale ed educativo dei figli (si confronti sul punto Tribunale di Reggio Emilia decreto del 10 maggio 2007). Sarebbe in ogni caso opportuna, da parte del legislatore italiano, la cristallizzazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, a mezzo di una specifica disposizione di legge.

Anche in ordine ai contenuti degli ordini di protezione si ha una sostanziale coincidenza nella legislazione italiana e nella legislazione statunitense, eccetto per un aspetto: la legislazione statunitense riconosce al giudice, proprio a mezzo di tali ordini, e fino al termine di durata degli stessi, il potere di statuire in ordine al diritto all'affidamento e al diritto di visita¹⁸ dei figli minori, assegnando l'affidamento al genitore ricorrente (spesso la vittima di violenza) ed inibendo per tale periodo il diritto di visita del genitore maltrattante. Lacuna che prontamente, come vedremo meglio in seguito, il legislatore italiano avrebbe tutti i motivi di colmare.

Ultimo profilo utile da trattare della disciplina degli ordini di protezione attiene alle procedure d'urgenza che in entrambe le legislazioni è previste in favore della vittima di violenza domestica, sempre nella forma degli ordini di protezione. In Italia tale procedura d'urgenza si sostanzia nell'adozione da parte del giudice di un ordine di protezione, *inaudita altera parte*¹⁹, immediatamente esecutivo, con decreto, a mezzo del quale il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti nel termine dei successivi 15 gg, per disporre in quella sede la revoca, la modifica ovvero la conferma dell'ordine stesso.

¹⁷Il richiamo che l'art. 572 c.p. opera alla nozione di famiglia, deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali per strette relazioni e consuetudini di vita siano stati instaurati rapporti di mutua assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo.

¹⁸In sede di separazione tra i coniugi, i figli minori vengono collocati presso uno dei genitori. All'altro genitore viene comunque riconosciuto il "diritto di visita", il diritto cioè di intrattenere contatti con il minore e di condurre il minore stesso in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo".

¹⁹Questa espressione latina indica i casi in cui il giudice provvede sulla base della semplice richiesta della parte, debitamente documentata, senza che la controparte possa intervenire, se non in un momento successivo e solo eventuale.

Ancora più immediata è la tutela d'urgenza riconosciuta nel Model Code, il quale attribuisce alla vittima la facoltà di adire l'autorità giudiziaria ventiquattro ore su ventiquattro, e che consente l'emissione da parte del giudice di un ordine di protezione anche a mezzo di un provvedimento orale – sulla base di una segnalazione, orale o scritta, proveniente da un pubblico ufficiale, che dia atto di recenti episodi di violenza domestica – ove ritenga fondato il pericolo che il destinatario dell'ordine di protezione ponga nuovamente in essere atti di violenza ai danni dei propri famigliari. Tale ordine di protezione ha la caratteristica di avere un'efficacia limitata ad un lasso relativamente breve di tempo, pari 72 ore.

L'affidamento dei minori e la violenza assistita.

Concludiamo questo breve *excursus* proprio trattando dell'affidamento di minori e del diritto di visita in relazione ad ipotesi di violenza domestica e violenza assistita. La normativa in materia di affidamento dei minori si fonda, oggi sempre più sul criterio del c.d. affidato condiviso (art. 337-bis c.c.), in forza del quale i figli vengono affidati ad entrambi i genitori, salvo che ciò non sia fonte di pregiudizio per l'interesse morale e materiale di minori stessi, nel qual caso continuerà a trovare applicazione il criterio dell'affidamento esclusivo.

Va però sottolineato come il pregiudizio per l'interesse del minore, assunto quale canone di riferimento dalla normativa in esame, appaia eccessivamente residuale o generico, tale da non consentire in concreto un adeguato intervento di protezione del minore ogniqualvolta la condotta pregiudizievole del genitore sia legata a forme e modalità subdole e pervasive, come nei casi di violenza assistita, in cui destinatario primario della condotta non è il minore ma l'altro genitore e la potenzialità lesiva della stessa condotta non è di immediata percezione, essendo la stessa priva di *vis* fisica, concretizzandosi piuttosto nelle forme del maltrattamento psicologico ed economico.

Il Model Code e molte legislazioni statunitensi hanno compiuto una scelta più consapevole ed adeguata sul punto concludendo che in presenza di comprovati episodi di violenza familiare debba ritenersi presunta la contrarietà al superiore interesse del minore della decisione con la quale venga concesso al genitore violento l'affido condiviso, ovvero esclusivo, del minore stesso e parimenti debba ritenersi presunto il pregiudizio che deriverebbe al minore laddove la suddetta decisione dovesse essere oggetto di applicazione. Dovrà altresì presumersi la rispondenza al superiore interesse del minore ad essere affidato ed a risiedere con il genitore non violento. Il Model Code subordina, peraltro, l'autorizzazione giudiziale all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore maltrattante, all'avvenuta adozione di tutte le misure più adeguate a garantire la sicurezza del minore e dell'altro genitore vittima di violenza domestica. Tra le altre misure il Model Code, indica a mero titolo esemplificativo: la previsione di incontri in ambienti protetti, sotto la supervisione di

un operatore, per un tempo limitato ed eventualmente, come detto, subordinato allo svolgimento da parte del autore della violenza di un percorso di terapia, ed al buon fine di quello stesso percorso.

Conclusioni

Numerosi sono gli interventi normativi, la cui necessità e opportunità è stata messa in luce da questa breve trattazione. Ciò detto quello che si tiene a sottolineare è il ruolo fondamentale che l'intervento normativo in materia di violenza domestica e violenza assistita potrebbe avere non solo sotto il profilo giuridico, ma anche sotto il profilo sociale. Tale intervento non si limiterebbe a tradurre in precetti e sanzioni il senso morale prevalente della società in materia, ma contribuirebbe a formarlo. Sarebbe il simbolo del riconoscimento della rilevanza sociale e giuridica della violenza assistita, quale questione di interesse pubblico e non solo privato.